

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 APRILE 1877

provinciale interessati, e del Consiglio sanitario provinciale. »

Il secondo comma è il seguente :

« Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragione di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di cotesto vincolo, dovranno indennizzare congruamente i proprietari. »

Metto ai voti il primo comma.

Chi l'approva, alzi la mano.

(È approvato.)

Pongo ai voti il secondo comma.

Quelli che l'approvano, alzino la mano.

(È approvato.)

Ora leggerò l'articolo intero :

« Il vincolo, per ragione di pubblica igiene, non potrà essere imposto che sui boschi esistenti, ed in seguito a voto conforme del Consiglio comunale o provinciale interessati e del Consiglio sanitario provinciale. »

« Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono, per le vigenti leggi, sottoposti a vincolo per ragione di pubblica igiene, il comune o la provincia che chiedessero l'applicazione di cotesto vincolo, dovranno indennizzare congruamente i proprietari. »

Metto ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Passiamo all'articolo 2 che ora sarebbe 3.

È così concepito :

« Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruttifere. »

A questo articolo l'onorevole Odiard propone questo emendamento :

« Sono esenti dalle disposizioni della presente legge i terreni già stati ridotti a coltura senza contravvenire alle leggi precedenti e quelli che sono o saranno convenientemente ridotti e mantenuti a ripiani, ovvero coltivati a viti, olivi od altre piante arboree o fruttifere. »

Prima di dare la parola all'onorevole proponente, domando alla Commissione se accetta questo emendamento.

CANCELLIERI, *relatore*. La Commissione osserva che su quest'emendamento si può opporre la pregiudiziale, inquantochè nella discussione dell'articolo 1 l'onorevole Odiard propose analogo emendamento diretto a limitare il vincolo ai soli terreni incolti nella zona superiore alla vegetazione del castagno.

Cotesto emendamento fu respinto, ed intanto lo si riproduce adesso pretendendo che siano esenti i

terreni coltivati, il che vuol dire far tornare nuovamente in discussione in contro senso quello che nel senso diretto fu già respinto. Esentare i terreni coltivati equivale a vincolare soltanto quelli incolti.

Indipendentemente poi dalla pregiudiziale, la Giunta non trova opportuno di accogliere l'emendamento per la ragione che verrebbe a creare una posizione molto difficile ed imbarazzante, oltretutto non si vede la possibilità degli inconvenienti di cui pare si preoccupi esageratamente l'onorevole Odiard.

Nell'articolo 1 di regola generale è stabilito che sono sottoposti a vincoli forestali tutti i terreni superiori alla zona del castagno ; e se considerazioni speciali di luoghi consigliassero in qual caso derogare a quella regola, se ne troverebbe il mezzo applicando il secondo comma dell'articolo 3. Ma non si può elevare a massima la esenzione da ogni vincolo per tutti i terreni che fossero stati precedentemente coltivati, e pel fatto solo di essersi già coltivati, stante che i danni cui si vuole ovviare con questa legge potrebbero in atto essere cagionati dal fatto della coltura di terreni che per la loro natura e situazione non si sarebbero dovuti coltivare.

In conseguenza la Giunta è dolente di non poter accogliere l'emendamento dell'onorevole Odiard.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta questo emendamento ?

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. Io non posso accettarlo, per le ragioni dette dall'onorevole relatore della Commissione, alle quali ne aggiungo un'altra.

L'onorevole proponente crede che vi sia un catasto di fondi delle proprietà attualmente vincolate ?

È così vero che non c'è catasto, che nei precedenti progetti di legge si instava fortemente affinché si provvedesse a un *elenco*, di cui rilevavansi le difficoltà e le spese.

Dunque ciò che *a priori* si ritiene come provato è uno dei punti che propriamente vogliono essere giustificati, e allo stato delle cose, non si può giustificare.

Ma allora come sarà possibile che si pronuncino esenzioni, che non sappiamo a quali beni propriamente sieno riferibili ?

Se noi avessimo l'elenco di tutte le proprietà che sono state svincolate, e potessimo comprendere che coteste proprietà svincolate lo dovrebbero pure essere per effetto della nuova legge ; se potessimo istituire un confronto fra tutte le leggi e i regolamenti passati, e la legge ancora da farsi e da regolarsi ; se potessimo conoscere i criteri che appliche-